

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

M. POIARES MADURO

presentate il 16 dicembre 2004¹

1. La presente causa riveste importanza sotto un duplice aspetto. Da un lato, il ricorso presentato dal Regno di Spagna nei confronti del bando di concorso relativo all'assunzione di agenti temporanei presso l'Eurojust offre nuovamente alla Corte l'occasione di esaminare il significato e la portata del regime linguistico delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul regime linguistico applicabile alle procedure di registrazione dei marchi applicate presso un'agenzia della Comunità europea, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)². Essa deve, ora, pronunciarsi sul regime linguistico applicabile alle procedure di assunzione e all'attività interna di un organo dell'Unione, l'Eurojust. Ma, d'altra parte, questo passo potrà essere compiuto soltanto se la Corte riconosce la ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da uno Stato membro nei confronti di un atto adottato da un organo dell'Unione nell'ambito delle disposizioni del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Nella presente causa, la Corte è quindi chiamata a pronunciarsi sia sui mezzi d'impugnazione esperibili nell'ambito del

Trattato sull'Unione europea sia sui requisiti linguistici richiesti nelle istituzioni e negli organi dell'Unione.

I — La causa e il suo contesto

2. Prima di ricordare l'oggetto e i motivi del presente ricorso, occorre effettuare qualche precisazione sull'autore e sul contenuto dei bandi di concorso impugnati (in prosieguo: gli «atti impugnati»).

A — L'autore degli atti impugnati

3. L'Eurojust costituisce un elemento importante nello sviluppo dell'Unione quale

1 — Lingua originale: il portoghese.

2 — Sentenza 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik/UAMI (Racc. pag. I-8283).

spazio di libertà, sicurezza e giustizia³. Ai sensi dell'art. 29 UE, la creazione dell'Eurojust corrisponde alla necessità di fornire ai cittadini dell'Unione un livello elevato di sicurezza, migliorando la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri.

4. L'Eurojust è stata istituita come organo dell'Unione, dotato di personalità giuridica, con decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI (in prosieguo: la «decisione Eurojust»)⁴. Essa ha il compito, nei settori che riguardano forme gravi di criminalità, di stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei vari Stati membri, di migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e di apportarvi assistenza.

5. Essa è dotata, a tal fine, di una struttura specifica. Da un lato, ai sensi dell'art. 2 della decisione Eurojust, tale organo è composto di membri nazionali distaccati per ogni Stato membro. Tutti i membri nazionali riuniti costituiscono il collegio, il quale è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust. Esso provvede alla nomina del direttore amministrativo, che è responsabile

della gestione quotidiana dell'organo⁵. Dall'altro, l'Eurojust dispone di una propria struttura amministrativa. Dall'art. 25 del regolamento interno dell'Eurojust⁶ emerge che il personale dell'organo viene assunto dal direttore amministrativo, a seguito di valutazione e approvazione dei posti da ricoprire da parte del collegio. Nel presente ricorso, vengono messi in discussione proprio i requisiti di assunzione del personale dell'organo.

B — Il contenuto degli atti impugnati

6. In data 13 febbraio 2003 venivano pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* otto bandi di concorso per la formazione di elenchi di riserva per posti di agenti temporanei presso l'Eurojust⁷. Tali bandi riguardavano, in particolare, un posto di delegato alla protezione dei dati, un posto di contabile, un posto di esperto in reti informatiche e tecnologie dell'informazione (Webmaster) della rete giudiziaria europea, un posto di consigliere giuridico, un posto di bibliotecario/archivista, un posto di addetto stampa nonché un posto di segretaria/o presso l'amministrazione generale. In ognuno di tali bandi viene descritta la natura delle funzioni proposte, vengono indicate le qualifiche richieste per poter presentare le relative candidature e vengono precisati i requisiti di selezione e di assunzione dei candidati.

3 — Ai sensi dell'art. 2 UE, l'Unione si prefigge segnatamente l'obiettivo «di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima».

4 — Decisione che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63, pag. 1).

5 — Art. 28 della decisione Eurojust.

6 — GU 2002, C 286, pag. 1.

7 — GU 2003, C 34 A, pagg. 1-19.

7. Per quanto concerne le qualifiche richieste, occorre, segnatamente, possedere talune conoscenze linguistiche. Tali requisiti variano a seconda dei posti da ricoprire. Per i posti di delegato alla protezione dei dati e di responsabile giuridico è richiesta un'eccezionale conoscenza del francese e dell'inglese; viene precisato, altresì, che si sarebbe tenuto conto della capacità di lavorare in altre lingue ufficiali dell'Unione europea. I candidati al posto di addetto stampa devono possedere capacità di espressione quantomeno in inglese ed in francese; nei loro confronti, si sarebbe tenuto conto della conoscenza di altre lingue ufficiali comunitarie. Per il posto di segretaria/o presso l'amministrazione generale, vengono richieste conoscenze approfondite dell'inglese e del francese; inoltre, si sarebbe tenuto conto di una conoscenza soddisfacente di altre lingue comunitarie. Per il posto di esperto in reti informatiche e tecnologie dell'informazione, si considera essenziale una buona conoscenza dell'inglese, e si sarebbe tenuto conto della capacità di esprimersi in almeno altre due lingue ufficiali comunitarie, ivi incluso il francese. Ai candidati al posto di contabile viene richiesta una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali comunitarie e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria, ivi compresa una conoscenza soddisfacente dell'inglese. Soltanto il bando riguardante il posto di bibliotecario/archivista non menziona alcuna esigenza particolare in materia linguistica.

l'atto di candidatura dev'essere compilato non soltanto nella lingua di pubblicazione nella quale il candidato viene a conoscenza del bando, bensì parimenti in inglese. Dall'altro, taluni documenti da trasmettere, quali la lettera di motivazione ed il curriculum vitae, devono essere redatti in inglese.

C — Oggetto e motivi del ricorso

9. L'oggetto di tale ricorso è duplice. Nell'atto introduttivo, il Regno di Spagna chiede alla Corte di annullare, da un lato, il punto concernente i documenti da trasmettere in inglese in ciascuno degli atti impugnati e, dall'altro, i punti riguardanti le qualifiche linguistiche negli atti impugnati che le contengono. Concentrando l'oggetto del ricorso sulle questioni linguistiche, la ricorrente intende impugnare sia la procedura di selezione sia i relativi criteri.

10. A sostegno di tale domanda, la ricorrente deduce un triplice ordine di motivi. In primo luogo, essa sostiene che gli atti impugnati sono stati adottati in violazione del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»)⁸. Tali atti sarebbero contrari all'art. 12, n. 2, lett. e), del RAA nella parte

8. I requisiti relativi alla presentazione delle candidature sono formulati in termini identici in tutti gli atti impugnati. Da un lato,

8 — Ricordo che tale regime è inteso ad integrare lo statuto del personale delle Comunità europee e a disciplinare il rapporto di lavoro degli agenti temporanei, ausiliari e locali nonché dei consiglieri speciali impiegati dalle Comunità.

in cui richiederebbero, a seconda dei casi, più che una conoscenza soddisfacente di una lingua diversa dalla lingua materna del candidato, una conoscenza della lingua francese e, in ogni caso, la conoscenza indispensabile della lingua inglese. In secondo luogo, essa deduce la violazione del regime linguistico dell'Eurojust⁹, atteso che tale regime obbligherebbe l'Eurojust a conformarsi al regime linguistico comunitario, che impone l'uso e il rispetto di tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee¹⁰. Infine, sussiste, a parere della ricorrente, violazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'art. 12 CE, in quanto i requisiti e le condizioni posti negli atti impugnati favorirebbero, senza alcuna giustificazione, i candidati che possiedono, quale lingua materna, l'inglese o il francese.

12. A sostegno dell'affermazione dell'irricevibilità possono essere invocati due ordini di considerazioni. Il primo è di portata generale. Esso verte sul fatto che gli atti contestati sono stati adottati al di fuori dell'ambito del diritto comunitario e, per di più, da un organo autonomo, collocato al di fuori dell'ambito istituzionale dell'Unione quale definito agli artt. 7 CE e 5 UE. Ne deriverebbe che gli atti impugnati sono esclusi, a doppio titolo, dal contenzioso comunitario di legittimità. Il secondo ordine di considerazioni riguarda il tenore letterale medesimo delle disposizioni dei trattati. Né l'art. 230 CE né l'art. 35 UE consentirebbero di impugnare atti di tal genere. Non resterebbe che un'unica possibilità di ricorso, che sarebbe riservata ai candidati esclusi, in conformità dell'art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee, applicabile per analogia agli agenti temporanei ai sensi dell'art. 73 del RAA.

II — La ricevibilità del ricorso

11. L'Eurojust contesta la ricevibilità del ricorso. Orbene, tale questione è delicata e merita, a mio parere, un attento esame.

9 — Ai sensi dell'art. 31, n. 1, della decisione Eurojust, «ai lavori dell'Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell'Unione».

10 — Ai sensi dell'art. 1, del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), nel testo vigente all'epoca della presentazione del presente ricorso, «le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua tedesca, la lingua inglese, la lingua danese, la lingua spagnola, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese e la lingua svedese».

13. Non si può negare che tali considerazioni presentano una certa rilevanza. Esse consentirebbero alla Corte di adottare una soluzione semplice. Le sarebbe sufficiente, infatti, concludere che nessun fondamento normativo le consente di pronunciarsi sul ricorso. Tale soluzione presenta, tuttavia, il maggiore inconveniente di non rispondere affatto ai principi che hanno sempre ispirato la giurisprudenza della Corte. Essa condurrebbe a privare uno Stato membro della possibilità di contestare un atto che potrebbe violare un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Orbene, è essenziale, a mio avviso, che la Corte si pronunci su questioni che riguardano la definizione del contesto normativo fondamentale dell'Unione. La

presente causa solleva questioni di tal genere. A tale riguardo, per quanto meritino di essere prese in considerazione, nessuno dei rilievi formulati a sostegno dell'irricevibilità appare decisivo. Per contro, a favore della ricevibilità del ricorso depongono eccellenti argomenti.

14. Senza dubbio la ricevibilità non può essere fondata, come sostiene la ricorrente, sull'art. 230 CE. Gli atti impugnati non costituiscono atti comunitari. Essi si basano sulle disposizioni del Trattato sull'Unione europea che autorizzano la creazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Eurojust. È quindi nell'ambito di tali disposizioni che dev'essere accertata la ricevibilità del ricorso. Orbene, ai sensi delle disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, l'art. 35 UE prevede che «la Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere».

15. Una tale formulazione è chiaramente ispirata dalle disposizioni del Trattato CE relative al ricorso di annullamento¹¹. Orbene, ricordo che, in tale contesto, la Corte ha affermato che la Comunità europea

è «una Comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato»¹². La Corte ne ha tratto la conclusione che, sebbene l'art. 230 CE menzioni soltanto un numero limitato di atti impugnabili, «in base al sistema del Trattato è consentito proporre un ricorso diretto contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni (...) miranti a produrre effetti giuridici»¹³. In una tale Comunità, infatti, il principio di un controllo giurisdizionale effettivo delle autorità che agiscono in forza delle disposizioni del Trattato è espressione di un principio generale che garantisce il rispetto del diritto¹⁴.

16. Tale principio merita quindi ampio riconoscimento. Da un lato, esso non può essere limitato all'ambito istituzionale di cui all'art. 7 CE. Secondo costante giurisprudenza della Corte, infatti, gli organismi comunitari, muniti di personalità giuridica dal Trattato CE, sono anch'essi soggetti al suo controllo¹⁵. Ogni altra soluzione sarebbe contraria al principio secondo il quale ogni

11 — V., in tal senso, M. Gautier, *L'influence du modèle communautaire sur la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures*, Bruylant, Bruxelles, 2003, pag. 564.

12 — Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 23).

13 — Punto 24 della sentenza Les Verts/Parlamento, citata supra alla nota 12.

14 — V., segnatamente, sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T-111/96, ITT Promedia/Commissione (Racc. pag. II-2937, punto 60), nonché sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18).

15 — V., segnatamente, sentenze 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione/BEI (Racc. pag. I-7281, punto 75), e 2 dicembre 1992, causa C-370/89, SGEEM e Etroy/BEI (Racc. pag. I-6211, punti 15 e 16). Inoltre, è interessante notare che la Commissione afferma, in una comunicazione relativa all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione, che le agenzie europee devono rispettare i principi del sistema istituzionale nel quale sono inserite e, in particolare, il principio generale di legalità [COM(2002) 718 def].

decisione comunitaria pregiudizievole deve poter essere oggetto di un sindacato giurisdizionale effettivo, qualunque ne sia l'autore¹⁶.

17. Dall'altro, mi sembra che niente osti, attualmente, a che il regime della Comunità di diritto e le garanzie che ne derivano siano estesi all'ambito dell'Unione europea. Nell'ambito dell'art. 220 CE, la Corte concepisce il proprio compito nel senso di garantire il rispetto del diritto secondo i criteri della Comunità di diritto¹⁷. Orbene, ai sensi dell'art. 46 UE, le disposizioni del Trattato CE relative alla competenza della Corte ed all'esercizio di tale competenza si applicano alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹⁸. Spetta quindi alla Corte garantire, in tale contesto, il rispetto della legalità seguendo gli stessi criteri. Ciò rappresenta la logica prosecuzione di una Unione fondata sullo Stato di diritto, come risulta dall'art. 6 UE¹⁹. In una *Unione di diritto*, è essenziale che gli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione possano essere soggetti al controllo di una giurisdizione dell'Unione, qualora siano destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi²⁰.

18. Ciò vale per gli atti impugnati nella specie²¹.

19. Tuttavia, non possono essere ignorati i requisiti previsti dal Trattato sull'Unione europea ai quali è subordinata la proposizione del ricorso di annullamento. Se i principi di legalità e di effettivo controllo giurisdizionale, sanciti nell'ambito comunitario, prevalgono anche nell'ambito di un'Unione di diritto, non ne consegue che i regimi e le modalità del controllo di legittimità siano identici. Infatti, la Comunità e l'Unione perseguono, in parte, obiettivi distinti e sono soggette a condizioni differenti. Dato che il ricorso è fondato sull'art. 35 UE, devono essere tenuti presenti due requisiti particolari.

20. Il primo riguarda la natura degli atti impugnati. L'art. 35 UE sembra limitare i ricorsi alle decisioni e alle decisioni-quadro adottate dal Consiglio in conformità dell'art. 34 UE. È pacifico infatti che, nei confronti degli atti dell'Eurojust, la normativa pertinente non ha espressamente previsto alcun controllo di legittimità. Il motivo, senza dubbio, risiede nel fatto che l'Eurojust

16 — V., in particolare, ordinanza del Tribunale 8 giugno 1998, causa T-148/97, Keeling/UAMI (Racc. pag. II-2217, punto 33).

17 — V., infine, sentenza 29 aprile 2004, causa C-496/99 P, Commissione/CAS Succhi di frutta (Racc. pag. I-3801, punto 63).

18 — Sentenza 12 maggio 1998, causa C-170/96, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2763, punto 15).

19 — V.J. Rideau, «L'incertaine montée vers l'Union de droit», *De la Communauté de droit à l'Union de droit. Continuités et avatars européens*, LGDJ, Parigi, 2000, pag. 1.

20 — Va rilevato, al riguardo, che il testo del Trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 dai rappresentanti degli Stati membri, afferma, all'art. III-365, che la Corte di giustizia dell'Unione europea «esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi» (CIG 87/2/04).

21 — Tale aspetto non è contestato nelle cause in cui il giudice comunitario ha dovuto pronunciarsi sulla legittimità di atti simili nell'ambito del trattato CE: v., segnatamente, sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-146/95, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. II-769); ordinanza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-33/99, Méndez Pinedo/BCE (Racc. PI pag. I-A-63 e II-273), e sentenza della Corte 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia (Racc. pag. 2353, punti 13 e 14).

non dispone di un potere normativo né di un potere decisionale²². Si tratta di un organo che ha essenzialmente una funzione operativa. La decisione Eurojust prevede soltanto un regime di responsabilità²³ e un sistema di ricorsi speciali nell'ambito del diritto di accesso ai dati personali²⁴. Dalla menzionata sentenza *Les Verts*/Parlamento emerge chiaramente che una tale lacuna non può, tuttavia, costituire un impedimento dirimente all'ammissibilità del ricorso. Così come la Corte ha riconosciuto ammissibile, in tale sentenza, un ricorso proposto contro un'istituzione la cui funzione normativa era a poco a poco divenuta essenziale²⁵, occorre ora riconoscere l'esperibilità di un ricorso contro un organo munito, ancorché eccezionalmente, di funzione normativa. Se gli atti dell'Eurojust non figurano espressamente nell'art. 35 UE, ciò è anche dovuto al fatto che essi provengono da un organo creato successivamente alla redazione del testo originario di tale disposizione. Non si può pertanto dedurre da tale omissione che tali atti beneficino di immunità.

21. La Corte ha già riconosciuto, nell'ambito del sistema del Trattato CE, che un ricorso di

annullamento può essere diretto contro tutti gli atti che producono effetti giuridici, qualunque sia la loro natura, la loro forma o il loro autore²⁶. Tali principi giurisprudenziali devono manifestamente valere nell'ambito dell'Unione. L'art. 35 UE dev'essere interpretato nel senso che concede a taluni ricorrenti la possibilità di chiedere l'annullamento di qualsiasi provvedimento adottato nell'ambito del titolo VI produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi. A mio parere, «l'idea stessa della legalità», quale principio cardine nel sistema di una Unione di diritto, impone tale conclusione²⁷.

22. Il secondo requisito attiene allo status del ricorrente. Ai sensi dell'art. 35 UE, soltanto gli Stati membri e la Commissione sono legittimati ad agire. A prima vista, tale requisito non sembra sollevare difficoltà nel caso di specie. In via di principio, i ricorrenti privilegiati dall'art. 35 UE non devono dimostrare alcun interesse ad agire. Come affermato dalla Corte con riguardo al Trattato CE, perché il ricorso sia ricevibile, uno Stato membro non deve dimostrare che l'atto da esso impugnato produca effetti giuridici nei suoi confronti²⁸. Tenuto conto del parallelismo delle disposizioni relative al ricorso di annullamento contenute nei Trat-

22 — Tale regime contenzioso limitato è comune ad altre agenzie dell'Unione: v., al riguardo, J. Moliner, «Le régime contentieux des Agences de l'Union européenne», *Les Agences de l'Union européenne. Recherche sur les organismes communautaires décentralisés*, Presses de l'Université des sciences sociales, Toulouse, 2002, pag. 113.

23 — Art. 24 della decisione Eurojust.

24 — Art. 19 della decisione Eurojust. A tale riguardo, il preambolo della decisione Eurojust precisa che le competenze dell'organo di controllo comune, incaricato di controllare le attività dell'Eurojust, «non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi».

25 — In tale sentenza, citata supra alla nota 12, la Corte ha precisato, infatti, che «il Parlamento europeo non figura espressamente fra le istituzioni i cui atti possono essere impugnati, perché il Trattato CEE, nella versione originaria, gli conferiva solo poteri consultivi e di controllo politico e non il potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi» (punto 24).

26 — Sentenze 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263); 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9), e *Les Verts*/Parlamento, citata supra alla nota 12, punto 24.

27 — V., per analogia, le conclusioni dell'avvocato generale Mancini relative alla causa *Les Verts*/Parlamento, citata supra alla nota 12, paragrafo 7.

28 — V., in tal senso, ordinanza 27 novembre 2001, causa C-208/99, Portogallo/Commissione, (Racc. pag. I-9183, punto 23).

tati CE e UE, tale giurisprudenza può essere applicata nell'ambito dell'art. 35 UE.

23. Occorre inoltre esaminare un'obiezione sollevata dall'Eurojust nella specie. Laddove venisse riconosciuta l'esperibilità del ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale avverso gli atti impugnati, ogni sforzo intrapreso per ammettere il presente ricorso risulterebbe vano. Tale obiezione ignora, tuttavia, l'interesse che tale tipo di ricorso presenta per gli Stati membri. È certo che i ricorsi basati sulle disposizioni dello Statuto del personale presentano un carattere speciale, in quanto riguardano unicamente il rapporto tra il ricorrente e la rispettiva istituzione²⁹. Orbene, la difesa degli interessi derivanti da tale rapporto particolare non può considerarsi quale l'unica via per agire dinanzi alla Corte. Deve essere consentito ad uno Stato membro, che non ha interessi collegati a tale rapporto, di invocare, a sostegno di un ricorso di annullamento, la violazione di disposizioni del diritto dell'Unione³⁰.

24. Due motivi depongono, nel caso di specie, a favore di tale soluzione. Ricordo, da un lato, che il sistema del Trattato

sull'Unione europea conferisce agli Stati membri uno status del tutto privilegiato³¹. Sembrerebbe, quindi, poco logico riconoscere ai singoli l'esperibilità del ricorso senza concedere ugualmente agli Stati membri il diritto di agire in giudizio. Osservo, d'altra parte, che il presente ricorso mette in discussione un requisito essenziale del diritto dell'Unione la cui tutela spetta, in primo luogo, agli Stati membri. Dall'art. 290 CE emerge, infatti, in virtù del rinvio operato ai sensi dell'art. 41 UE, che le istituzioni dell'Unione esercitano le loro competenze nel rispetto della diversità linguistica. Orbene, il rispetto della diversità linguistica è uno degli aspetti essenziali della tutela riconosciuta all'identità nazionale degli Stati membri, come risulta dagli artt. 6, n. 3, UE e 149 CE³². Di conseguenza, la possibilità offerta ai candidati di difendere i propri interessi particolari non può opporsi all'interesse fondamentale collegato alla difesa di una norma come quella della diversità linguistica nell'Unione³³. L'interesse degli Stati non viene assorbito dagli interessi dei singoli; vi è coesistenza dei rispettivi interessi ad agire.

25. Ritengo, pertanto, che si debba riconoscere la ricevibilità del presente ricorso.

29 — Sul carattere speciale di tale rapporto e i suoi relativi rimedi giurisdizionali, v., in particolare, sentenza 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171).

30 — V., per analogia, sentenza 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione (Racc. pag. 873, punto 30).

31 — Tale status è dimostrato sia dal ruolo eccezionale riconosciuto agli Stati membri nell'iniziativa degli atti emanati nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea (art. 34, n. 2, UE) sia dalla facoltà loro attribuita di adire la Corte per assoggettare a sindacato gli atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. (art. 35, n. 6, UE).

32 — Ai sensi dell'art. 6 UE, «l'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri». L'articolo 149 CE, introdotto dal trattato di Maastricht, ricorda, dal canto suo, il rispetto della Comunità nei confronti della diversità culturale e linguistica degli Stati membri.

33 — V., per analogia, sentenza 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2041, punto 26).

III — Esame dei motivi del ricorso

26. La ricorrente invoca norme di diritto la cui pertinenza ai fini della soluzione della causa viene contestata dall'Eurojust. Prima di discutere della legittimità degli atti impugnati, occorre definire la questione preliminare dell'applicabilità delle disposizioni invocate.

A — Individuazione della normativa applicabile

27. La ricorrente invoca, nella specie, due normative riguardanti il RAA e il regime linguistico della Comunità europea, nonché un principio generale di diritto comunitario, vale a dire il divieto di discriminazione di cui all'art. 12 CE.

28. L'applicabilità del RAA non è in dubbio. Del resto, essa non viene contestata. Ai sensi dell'art. 30, n. 1, della decisione Eurojust, «il personale dell'Eurojust è soggetto, in particolare per l'assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee». Ne deriva, in particolare, che l'assunzione di agenti temporanei presso l'Eurojust è soggetta ai requisiti di assunzione previsti dall'art. 12 del RAA. Ai sensi di tale disposizione, «l'assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all'istitu-

zione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità». È previsto, inoltre, che nessuno può essere assunto come agente temporaneo se non dimostra di «avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

29. Per contro, l'applicazione del regime linguistico della Comunità è controversa. In senso contrario alla sua applicabilità, l'Eurojust deduce due giustificazioni, che poggiano su uno stesso motivo: un'asserita differente formulazione fra le varie versioni linguistiche dell'art. 31 della decisione Eurojust. In primo luogo, tutte le versioni linguistiche di tale norma — salvo la versione spagnola — facendo riferimento al «regime linguistico ufficiale dell'Unione» anziché al «regime linguistico delle istituzioni della Comunità», porterebbero a concludere che il regolamento n. 1 non si applicherebbe a tale organo. Secondo tale tesi, il regime linguistico dell'Unione sarebbe diverso da quello delle Comunità e occorrerebbe attendere che le istituzioni dell'Unione adottino norme precise al riguardo. In secondo luogo, anche ammessa l'applicabilità del regime linguistico della Comunità, l'Eurojust esclude che ciò valga per parte della propria sfera di attività. Il fatto che l'art. 31 della decisione Eurojust precisi, in tutte le versioni linguistiche

eccetto quella spagnola, che tale regime si applica ai «lavori» o alle «procedure» dell'Eurojust significherebbe che le comunicazioni interne a tale organo sono escluse dall'influenza di detto regime.

30. Nessuna delle due giustificazioni risulta fondata. In primo luogo, l'applicabilità del regolamento n. 1 risulta chiaramente da una catena di rinvii normativi ben definiti. Infatti, il regime linguistico dell'Unione, operante nell'ambito del suo terzo pilastro, è stabilito all'art. 41 UE. Tale disposizione dichiara l'art. 290 CE espressamente applicabile alle norme dell'Unione relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Orbene, tale articolo affida a un regolamento del Consiglio la fissazione del regime linguistico delle istituzioni della Comunità, il quale è stato adottato con il regolamento n. 1 del Consiglio³⁴. È del resto degno di nota il fatto che l'ultima versione modificata di tale regolamento si riferisce espressamente alle lingue «delle istituzioni dell'Unione». L'art. 31 della decisione Eurojust estende quindi proprio tale regime all'Eurojust in quanto organo che agisce nell'ambito delle disposizioni del Trattato sull'Unione.

31. In secondo luogo, non risulta nemmeno giustificata l'esclusione di tale regime per parte del funzionamento dell'Eurojust. Tale

esclusione si basa su una distinzione fra funzioni operative e funzioni puramente amministrative, cosa giuridicamente priva di fondamento. Nessun elemento induce, infatti, a ritenere che le funzioni amministrative siano escluse dalla nozione di «lingue di lavoro» di cui al regolamento n. 1. Per contro, vi è motivo di ritenere che tale nozione comprenda indistintamente gli scambi esterni e i lavori interni delle istituzioni. D'altronde, è proprio in tal senso che la Corte ha avuto modo di usare tale nozione³⁵. La sfera di applicazione del regime linguistico ricomprende la totalità delle attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione, sia che queste si pongano sul piano delle relazioni esterne che sul piano del loro funzionamento interno. Ciò non significa, tuttavia, che debba essere respinta ogni distinzione fra comunicazioni esterne e comunicazioni interne. Ma questa potrà rilevare solamente a livello delle modalità di applicazione del regime linguistico³⁶.

32. Resta da pronunciarsi sull'applicabilità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. L'Eurojust la contesta, in quanto tale principio, che deriva dall'art. 12 CE, non troverebbe applicazione al di fuori dell'ambito comunitario. Tale obiezione non appare fondata. È pacifico, infatti, che l'art. 12 CE sancisce un principio generale di diritto comunitario³⁷, in quanto «espressione spe-

34 — Va osservato che ciò vale anche nell'ambito del titolo V del Trattato sull'Unione europea, relativo alle disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune, ai sensi dell'art. 28 UE.

35 — V., in tal senso, sentenza 3 dicembre 1981, causa 280/80, *Bakke-d'Aloja/Consiglio* (Racc. pag. 2887, punto 13).

36 — V. *infra*, paragrafo 46.

37 — Sentenza 3 ottobre 2000, causa C-411/98, *Ferlini* (Racc. pag. I-8081, punto 39).

cifica del principio generale di eguaglianza»³⁸. Tali principi hanno il rango di «principi fondamentali» dell'ordinamento giuridico comunitario³⁹ e, conseguentemente, fanno parte dell'acquis fondamentale della Comunità⁴⁰. Orbene, a termini dell'art. 2 UE, l'Unione si prefigge l'obiettivo di «mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo». Inoltre, la categoria alla quale appartengono tali principi non è affatto sconosciuta dall'ambito del Trattato dell'Unione poiché, ai sensi del suo art. 6, «l'Unione rispetta i diritti fondamentali (...) in quanto principi generali del diritto comunitario»⁴¹. Ne consegue, a mio parere, che il principio fondamentale del divieto di discriminazione e la sua specifica espressione, il divieto di discriminazione a motivo della nazionalità, possono essere perfettamente traslati nella sfera di applicazione del Trattato sull'Unione europea. Tali principi devono quindi ritenersi opponibili alle istituzioni e agli organi che agiscono in tale ambito⁴².

33. Tale conclusione, fondata sulla tutela dell'acquis comunitario, risponde altresì ad un bisogno di coerenza⁴³. La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si basa sia sulle disposizioni del Trattato sull'Unione europea, sia su quelle del Trattato CE. È essenziale che, qualunque sia il loro fondamento, le azioni condotte in tale ambito dalle istituzioni dell'Unione siano soggette agli stessi criteri. In tal senso, l'art. 3 UE stabilisce espressamente che «l'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario».

34. Vorrei infine aggiungere un'ultima osservazione in ordine alla questione della normativa applicabile. A mio parere, il problema dei requisiti linguistici non rientra soltanto nella materia dei regolamenti o in quella delle disposizioni specifiche del Trattato. Tale questione deve essere collegata a diritti, ad un principio e ad un obiettivo fondamentali dell'Unione europea⁴⁴. È importante ricordare in proposito che il rispetto e la promozione della diversità linguistica non sono assolutamente incompatibili con l'obiettivo del mercato comune. Al contrario, nella prospettiva di una Comunità fondata sulla libera circolazione delle persone, «la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia linguistica

38 — Sentenza 19 marzo 2002, causa C-224/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I-2965, punto 14).

39 — Sul divieto di discriminazione a motivo della nazionalità come «norma fondamentale» della Comunità, v., infine, sentenza 16 settembre 2004, causa C-465/01, Commissione/Austria (Racc. pag. I-8291, punto 25). Sul principio della parità di trattamento in quanto «principio fondamentale» del diritto comunitario, v. sentenza 15 gennaio 2002, causa C-55/00, Gottardo (Racc. pag. I-413, punto 34).

40 — Essi costituiscono delle «norme fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario» che spetta alla Corte tutelare (v., in tal senso, Parere 1/91 del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I-6079, punto 41). V. altresì P., Pescatore, «Aspects judiciaires de l'acquis communautaire», *Revue trimestrielle de droit européen*, 1981, pag. 617.

41 — A tale riguardo, merita menzione il fatto che la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea intenda sancire, al suo art. 21, il divieto di discriminazione come diritto fondamentale opponibile alle istituzioni dell'Unione (GU 2000, C 364, pag. 1).

42 — V., per analogia, la giurisprudenza in materia di diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'Unione: sentenza del Tribunale 19 ottobre 1995, causa T-194/94, Carvel e Guardian Newspaper/Consiglio (Racc. pag. II-2765), e sentenza 6 dicembre 2001, causa C-353/99 P, Consiglio/Hautala (Racc. pag. I-9565).

43 — V., in tal senso, C. Timmermans, «The Constitutionnalization of the European Union», *Yearbook of European Law*, 2002, vol. 21, pag. 1.

44 — V., in tal senso, N. Nic Shuibhne, «Commentaire de l'arrêt Kik/UAMI (causa C-361/01 P)», *Common Market Law Review*, 2004, pag. 1093.

riveste un'importanza particolare»⁴⁵. È certo che la facoltà di usare la propria lingua per un cittadino dell'Unione può facilitare l'esercizio della libera circolazione e l'integrazione nella società dello Stato ospitante⁴⁶. Ciò premesso, la Corte ha deciso di perseguire qualsiasi forma di discriminazione indiretta fondata sulle conoscenze linguistiche⁴⁷.

35. In un'Unione concepita come spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che mira a creare una società caratterizzata dal pluralismo⁴⁸, il rispetto della diversità linguistica riveste un'importanza ancora più fondamentale. Questo risulta dal rispetto che l'Unione deve, ai sensi dell'art. 6, n. 3, UE, all'identità nazionale degli Stati membri. Il principio del rispetto della diversità linguistica, del resto, è stato espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁹ e dal Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa⁵⁰. Tale principio è una specifica espressione della pluralità costitutiva dell'Unione europea.

36. «La mia patria, è la lingua portoghese». Questa celebre formula di Pessoa⁵¹, ripresa da molti uomini di lettere, quali Camus⁵², esprime bene il legame che può esistere fra la lingua e il sentimento di appartenenza nazionale. La lingua non è soltanto uno strumento funzionale di comunicazione sociale. È un attributo essenziale dell'identità personale e, contemporaneamente, un elemento fondamentale dell'identità nazionale⁵³.

37. A mio parere, il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione non deve essere dissociato da tale contesto e da tale principio. Detto regime garantisce, infatti, che siano riconosciuti i diritti linguistici degli individui aventi accesso *diretto* presso istituzioni dell'Unione. Esso deriva dalla particolare natura dei rapporti che legano l'Unione ai propri cittadini. Occorre quindi considerarlo quale diretta espressione della diversità linguistica propria all'Unione europea. Esso costituisce, pertanto, una norma istituzionale fondamentale dell'Unione europea.

38. Effettivamente, non si può ricavarne l'esistenza di un principio assoluto di eguaglianza delle lingue nell'Unione. Come

45 — Sentenze 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch (Racc. pag. 2681, punto 11), e 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz (Racc. pag. I-7637, punto 13).

46 — Sentenze Mutsch, citata supra alla nota 45, punto 16, e Bickel e Franz, citata supra alla nota 45, punto 16.

47 — Sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener (Racc. pag. 3967, punti 19 e 23).

48 — Questo è uno dei valori fondamentali dell'Unione ai sensi dell'art. 2 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, citato supra alla nota 20.

49 — L'articolo 22 della carta stabilisce che «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

50 — L'art. 3, n. 3, di tale testo stabilisce che l'Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica, e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

51 — «A minha pátria é a lingua portuguesa» (B. Soares, *hétéronyme* de F. Pessoa, *Livro do Desassossego*, Lisboa, 1931-1932).

52 — Si dice che Camus avrebbe detto: «Sì, ho una patria, è la lingua francese».

53 — Si spiega così che la Comunità si sia dotata di una moneta unica mentre è impensabile che l'Unione adotti una lingua comune (in tal senso B. De Witte, «Language Law of the European Union: Protecting or Eroding Linguistic Diversity?», *Culture and the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2004).

risulta dalla menzionata sentenza Kik/UAMI, i riferimenti all'uso delle lingue nell'Unione europea, contenuti nel Trattato, «non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua *in ogni caso*»⁵⁴. Vi sono circostanze, infatti, nelle quali tale diritto non può essere applicato. Ma tali circostanze non possono che essere limitate e devono essere, ogni volta, giustificate. Comunque sia, le istituzioni e gli organi dell'Unione hanno l'obbligo di rispettare il principio della diversità linguistica.

B — *Applicazione nella specie*

39. Nella causa in esame, non occorre soltanto valutare la conformità al diritto dell'Unione dei requisiti di assunzione e di selezione di agenti temporanei presso un organo dell'Unione. Infatti, requisiti linguistici come quelli contestati nella specie possono essere posti sia per effetto del regime linguistico prescelto per il funzionamento interno di un organo, sia in funzione della natura dei posti da ricoprire. Orbene, mi sembra che, nell'analisi, questi due tipi di giustificazioni devono essere attentamente distinti. Appare quindi necessario procedere ad un esame preliminare del regime giuridico relativo all'uso delle lingue nelle istituzioni e negli organi dell'Unione.

1. Il regime linguistico delle istituzioni e degli organi dell'Unione

40. Dalle suesposte considerazioni, relative all'individuazione della normativa applicabile, risulta chiaramente che il principio della tutela della diversità linguistica dell'Unione si impone come un'esigenza fondamentale nei confronti di tutte le istituzioni ed organi dell'Unione. Ciononostante, tale esigenza non va considerata assoluta. Devono essere ammesse restrizioni nella pratica, per conciliare l'osservanza di tale principio con le necessità della vita istituzionale e amministrativa. Inoltre, occorre che tali restrizioni siano limitate e giustificate. In ogni caso, esse non possono pregiudicare la sostanza del principio che impone alle istituzioni il rispetto e l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

41. Per valutare la fondatezza delle restrizioni eventualmente applicabili a tale principio, occorre tener conto del contesto nel quale esse devono inserirsi. Infatti, la determinazione esatta della portata di tale principio dipende dall'istituzione o dall'organo interessato, dalle circostanze della situazione de qua e dagli interessi contrapposti da prendere in considerazione in tale contesto.

42. A tal riguardo, si possono ben distinguere tre diverse situazioni.

⁵⁴ — Punto 82 della sentenza Kik/UAMI, citata supra alla nota 2 (il corsivo è mio).

43. È chiaro che, nell'ambito delle comunicazioni fra le istituzioni e i cittadini dell'Unione, il principio del rispetto della diversità linguistica richiede la massima protezione. In tale caso, infatti, tale principio si ricollega a un principio democratico fondamentale il cui rispetto viene garantito dalla Corte⁵⁵ e che esige, segnatamente, che i soggetti di diritto dell'Unione, Stati membri e cittadini europei, possano accedere agevolmente alla legislazione dell'Unione e alle istituzioni che ne sono autrici. Soltanto tale accesso può offrire ai cittadini dell'Unione la possibilità di partecipare in modo effettivo e paritario alla vita democratica dell'Unione⁵⁶. Ne consegue che, nell'ambito dell'esercizio dei diritti di partecipazione propri ai cittadini europei, il rispetto della diversità linguistica non può scontrarsi con difficoltà tecniche che una istituzione efficiente può e deve superare.

44. Tali diritti si estendono altresì ai rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione. Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, è essenziale che gli interessati, Stati membri e cittadini, possano comprendere l'istituzione o l'organo con il quale sono in relazione. Pertanto, a termini dell'art. 3 del regolamento n. 1, deve vigere il principio che la lingua di comunicazione deve essere quella dell'interessato⁵⁷. Tuttavia, è pacifico che, in tale contesto, i diritti linguistici degli inte-

ressati devono soggiacere a talune restrizioni dovute alle esigenze dell'Amministrazione. Infatti, può essere ammesso in taluni casi l'uso di una lingua diversa da quella degli interessati, qualora risulti che gli interessati siano stati in grado di giungere utilmente a conoscenza della posizione dell'istituzione interessata⁵⁸. A tale riguardo, occorre tener conto del fatto che le parti del procedimento non sono considerate semplicemente come persone soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1, bensì come persone qualificate e interessate, che beneficiano di risorse cognitive e materiali che possono consentir loro di essere sufficientemente informate⁵⁹.

45. Di conseguenza, il Consiglio può ben istituire, ai sensi dell'art. 290 CE, un trattamento differenziato delle lingue ufficiali. Ma, da un lato, la scelta effettuata dal Consiglio dev'essere adeguata e proporzionata rispetto al principio della diversità linguistica⁶⁰. Dall'altro, tale scelta non deve creare discriminazioni ingiustificate fra i cittadini europei.

46. Da questi primi due casi, occorre distinguere il regime del funzionamento interno

55 — Sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio (Racc. pag. 3333, punto 33).

56 — In tal senso, l'art. 21, n. 3, CE stabilisce che «ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua».

57 — Sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315, punti 54 e 55), e sentenza della Corte 10 febbraio 1998, causa C-263/95, Germania/Commissione (Racc. pag. I-441, punto 27).

58 — V., in particolare, sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione (Racc. pag. II-549, punti 73-75), e 7 febbraio 2001, causa T-118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pag. I-A-25 e II-97, punti 16-19), nonché sentenza Kik/UAMI, citata supra alla nota 2, punti 92-94.

59 — Sentenza Kik/UAMI, citata supra alla nota 2, punti 88 e 89.

60 — Sentenza Kik/UAMI, citata supra alla nota 2, punto 94.

delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Se la diversità linguistica è la regola fondamentale nell'ambito delle procedure esterne, è perché si tratta di rispettare i diritti linguistici dei soggetti che accedono alle istituzioni e agli organi dell'Unione. Il principio sotteso al Trattato e alla giurisprudenza è che la scelta della lingua di comunicazione spetta allo Stato membro o alla persona che si trova in relazione con le istituzioni. Per contro, nell'ambito del funzionamento interno delle istituzioni dell'Unione, la scelta della lingua veicolare interna rientra nella responsabilità delle istituzioni stesse, che hanno il potere di imporla ai propri agenti. Dall'art. 6 del regolamento n. 1 deriva infatti che «le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

istituzioni dell'Unione devono sempre riflettere l'intento di salvaguardare l'equilibrio geografico e linguistico dell'Unione e rispettare il divieto di discriminazioni⁶². Questo è anche il significato dell'obbligo delle istituzioni di assumere il proprio personale sulla base più ampia possibile fra i cittadini degli Stati membri.

47. In tale contesto, si individuano due ordini di esigenze contrapposte. Da un lato, elementari motivi di efficacia del lavoro amministrativo richiedono una scelta limitata delle lingue di lavoro⁶¹. È evidente che un sistema di pluralismo linguistico integrale è praticamente ingestibile ed economicamente insopportabile per una istituzione o per un organo dotato di competenze tecniche e specializzate. Ma, dall'altro, il regime linguistico interno non può essere totalmente dissociato dal regime delle comunicazioni esterne delle istituzioni. Il funzionamento e la composizione degli organi e delle

48. In materia di determinazione del regime linguistico interno, dev'essere quindi riconosciuta una certa autonomia funzionale delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Tale autonomia risponde all'esigenza di garantire il loro buon funzionamento⁶³. Secondo la Corte, essa è espressione di «un principio che è connaturato a tutti i sistemi istituzionali»⁶⁴. Tuttavia, tale autonomia dev'essere inquadrata secondo criteri restrittivi. Essa può essere esercitata soltanto nei limiti riconosciuti dal Trattato⁶⁵. Orbene, va rammentato, a tal riguardo, che il Trattato attribuisce al Consiglio la responsabilità principale della *definizione* del regime linguistico.

61 — V., in tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Kik/UAMI, citata supra alla nota 2, paragrafo 63, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven nella causa da cui è scaturita la sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), paragrafo 43.

62 — V., per analogia, sentenza 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento (Racc. pag. 57), nella quale la Corte ricorda in particolare l'esigenza di far salvo l'equilibrio geografico in ossequio allo spirito comunitario in seno del personale medesimo delle Comunità (Racc. pag. 73).

63 — V., segnatamente, sentenza 15 settembre 1981, causa 208/80, Lord Bruce of Donington (Racc. pag. 2205, punto 17).

64 — Sentenza 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 2585, punto 37).

65 — V., per analogia, sentenza 28 novembre 1991, cause riunite C-213/88 e C-39/89, Lussemburgo/Parlamento (Racc. pag. I-5643, punto 34).

stico delle istituzioni dell'Unione⁶⁶. Tale responsabilità implica un ampio margine discrezionale, purché non si giunga a mettere in discussione la sostanza del principio della diversità linguistica. Per contro, le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono soltanto di un margine discrezionale limitato per *dare esecuzione* a tale regime. Viene loro concesso di farne uso soltanto al fine di soddisfare esigenze funzionali della loro organizzazione interna.

possiedono le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative ai posti da ricoprire devono poter accedere e partecipare, alle stesse condizioni, ai procedimenti di assunzione⁶⁷.

49. Di conseguenza, la scelta di una o più lingue dell'Unione a livello interno è ammissibile soltanto se fondata su considerazioni oggettive, legate alle esigenze funzionali dell'organo interessato, qualora non crei ingiustificate differenze di trattamento fra i cittadini dell'Unione. Occorre garantire, da un lato, che il regime scelto corrisponda alle specifiche esigenze dell'organo interessato, in considerazione, ad esempio, della storia dell'istituzione, dell'ubicazione della sede, delle esigenze di comunicazione interna o della natura delle funzioni ad essa spettanti. Occorre accertarsi, d'altra parte, che tale scelta non comprometta la parità di accesso dei cittadini dell'Unione ai posti di lavoro offerti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. A tal riguardo, tutti coloro che

50. In ogni caso, non ci si può accontentare di una giustificazione del regime linguistico interno fondata sulla «natura delle cose» (*«la naturaleza de los hechos»*), come ha ritenuti di poter fare l'Eurojust dinanzi alla Corte.

2. La legittimità dei requisiti di assunzione

51. Negli atti impugnati, l'Eurojust ha fissato requisiti in materia linguistica non corrispondenti a quelli risultanti dall'art. 12, n. 2, del RAA. Essi ne differiscono sia per la portata sia per il livello delle conoscenze richieste. Il Regno di Spagna sostiene che tale differenza costituisce, di per sé, una violazione del RAA.

66 — Va rilevato, al riguardo, che il Trattato di Nizza, che modifica il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, invita il Consiglio ad adottare delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nell'ambito dello Statuto della Corte di giustizia e non più in quello dei regolamenti di procedura (art. 64 dello statuto). Ne risulta che queste dovrebbero acquisire il rango di diritto primario e che ogni modifica dovrebbe essere approvata all'unanimità dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'art. 245 CE. Tale modifica conferma l'importanza accordata dal Trattato alle disposizioni relative al regime linguistico e la particolare responsabilità che incombe al riguardo al Consiglio.

67 — Ciò risulta altresì dal combinato disposto degli artt. 15 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tutela, da un lato, il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di accedere ai posti di lavoro e alle procedure di selezione organizzate nell'Unione e, d'altra parte, il diritto di non subire discriminazioni a motivo, in particolare, della lingua.

52. Così formulata, tale affermazione non mi sembra fondata. Infatti, la giurisprudenza comunitaria non osta a che una istituzione o un organo dell'Unione stabilisca requisiti professionali, connessi, in particolare, alle conoscenze linguistiche, più severi di quelli corrispondenti ai requisiti minimi fissati dal RAA⁶⁸. Tuttavia, occorre altresì che tali requisiti supplementari siano giustificati⁶⁹. In altri termini, tali requisiti devono corrispondere ad un obiettivo legittimo ed essere proporzionati all'obiettivo perseguito.

53. Dinanzi alla Corte, l'Eurojust ha dedotto due tipi di giustificazioni.

a) La giustificazione della lingua di lavoro

54. Secondo l'Eurojust, le competenze richieste risulterebbero necessarie per consentire ai candidati assunti di comunicare fra loro in seno all'organo. Esse sarebbero giustificate dalla necessità di avere la padronanza delle lingue di lavoro dell'Eurojust.

55. Non vi è dubbio, a mio parere, che può essere necessaria la scelta di una lingua

veicolare interna per garantire il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi dell'Unione⁷⁰. Tale scelta appare tanto più legittima in quanto l'organo di cui trattasi è una struttura specializzata che dispone di risorse limitate. Tuttavia, per raggiungere tale legittimo obiettivo, il requisito di una conoscenza *cumulativa* di due lingue *specifiche* dell'Unione per tutti i posti in esame, salvo i posti di contabile e di bibliotecario/archivista, non sembra adeguata. Per garantire la buona comunicazione in seno all'organo, sembra sufficiente la padronanza di una sola lingua comune. Dal momento che tutti gli agenti di tale organo hanno padronanza di tale lingua, è evidente che il requisito di una seconda lingua di lavoro non può essere giustificato da motivi di comunicazione interna.

56. Preciso che ciò non esclude, tuttavia, che un organo possa scegliere di avere più lingue di lavoro. Ma tale scelta deve essere chiaramente stabilita e giustificata dalle specifiche esigenze funzionali di tale organo, in considerazione, segnatamente, della diversità del personale assunto. L'uso di più lingue in seno ai servizi dell'istituzione può giustificare la conoscenza di una di tali lingue di lavoro. In tale caso, tuttavia, sembra sufficiente richiedere una conoscenza *alternativa* di tali lingue. In ogni caso, il requisito di una conoscenza *cumulativa* di diverse lingue non può essere giustificato da esigenze di comunicazione interna e corrisponde soltanto alla volontà di accordare un rango privilegiato a talune lingue dell'Unione. Orbene, va ricor-

68 — V. sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Cendoya/Commissione (Racc. pag. 2711, punto 24), e sentenza del Tribunale 18 settembre 2003, causa T-73/01, Pappas/Comité des régions (Racc. PI, pag. I-A-207 e pag. II-1011, punto 85).

69 — V., in tal senso, sentenza Lassalle/Parlamento, citata supra alla nota 62 (Racc. pag. 74).

70 — V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

dato che, ai sensi dell'art. 290 CE, il potere di operare un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell'Unione appartiene esclusivamente al Consiglio, il quale deve esercitarla in considerazione del rispetto dovuto al principio della diversità linguistica.

57. Nel caso di specie, i punti che prescrivono il requisito di una conoscenza cumulativa di due lingue specifiche dell'Unione nei bandi di concorso riguardanti i posti di delegato alla protezione dei dati, di responsabile giuridico, di segretario/a presso l'amministrazione generale, di esperto in informatica e di addetto stampa sembrano chiaramente sproporzionati. Essi non possono essere motivati dal solo obiettivo di assicurare la comunicazione interna nell'organo.

58. Quanto al requisito relativo ad una conoscenza soddisfacente dell'inglese per ricoprire il posto di contabile, essa potrebbe risultare ammissibile ove fosse stata chiaramente stabilita e debitamente giustificata la scelta dell'inglese come lingua di lavoro. Orbene, le osservazioni presentate dall'Eurojust alla Corte difettano di chiarezza. A volte sembra che sia stata scelta una sola lingua veicolare interna, la cui identità però non viene chiaramente precisata⁷¹, a volte sembra, invece, che le due lingue richieste nei bandi di concorso costituiscano le lingue veicolari interne dell'organo⁷². Il regolamento interno dell'Eurojust non fornisce

del resto maggiori precisazioni al riguardo. Dato che l'Eurojust non ha chiaramente stabilito né giustificato la scelta di una o più lingue di lavoro, la giustificazione dedotta nella specie dev'essere parimenti respinta.

59. Rimane quindi da esaminare l'altra giustificazione eccepita dall'Eurojust a difesa della legittimità degli atti impugnati.

b) La giustificazione della natura delle funzioni

60. L'Eurojust sostiene altresì che i requisiti linguistici de quibus sarebbero connessi alle specifiche funzioni dei diversi posti di cui trattasi.

61. Va riconosciuto che la natura delle funzioni proposte può giustificare la padronanza di una lingua diversa da quella veicolare interna dell'organo. Tuttavia, un provvedimento che istituisce requisiti linguistici più ampi di quelli stabiliti dal RAA non può violare un principio fondamentale quale il divieto di discriminazione. Quindi, requisiti linguistici imposti in considerazione della natura del posto di cui trattasi devono

71 — Punti 49 e 65 del controricorso.

72 — Punti 13 e 28 della controreplica. Ciò emerge anche, implicitamente, dalle osservazioni formulate all'udienza dall'Eurojust.

risultare rigidamente connessi ai posti da ricoprire e non devono essere tali da mettere in discussione il requisito della diversità geografica del personale dell'Unione.

servizio conduca a riservare il posto da assegnare a una o più nazionalità determinate⁷³.

62. Quanto al primo di tali requisiti, si tratta di verificare che i requisiti linguistici richiesti mantengano un rapporto necessario e diretto con le funzioni proposte. Nel caso in cui tale connessione non risulti provata, dovrà ritenersi che i detti requisiti operino in modo discriminatorio a sfavore dei cittadini dell'Unione in possesso delle competenze necessarie, ai sensi dell'art. 12 del RAA, per ricoprire i posti vacanti. Anche indipendentemente dal criterio di nazionalità, una siffatta discriminazione fondata sulla lingua può costituire una barriera ingiustificata all'accesso al lavoro.

64. Nel caso di specie, non risulta provato che i requisiti richiesti per i posti da ricoprire comportino discriminazioni basate sulla lingua o sulla nazionalità.

65. Da un lato, non sembra che gli atti impugnati abbiano prodotto un effetto dissuasivo nei confronti dei cittadini europei con una lingua materna diversa da quelle richieste negli atti impugnati. Per contro, le informazioni fornite sembrano testimoniare una rappresentanza equilibrata delle diverse nazionalità nell'ambito dei procedimenti di assunzione e in seno all'organo interessato.

63. Quanto alla seconda condizione, occorre verificare che i requisiti adottati non pregiudichino in modo eccessivo l'obiettivo di assicurare un equilibrio geografico in seno alle istituzioni e agli organi dell'Unione. È certo che la preferenza accordata ad alcune lingue a titolo di requisiti professionali favorisce i cittadini europei che possiedono le dette lingue come lingue materne. Orbene, un tale vantaggio può comportare discriminazioni indirette a scapito degli altri cittadini dell'Unione. Il divieto di discriminazioni a motivo della nazionalità osta quindi a che un requisito linguistico dettato da necessità di

66. Dall'altro, è vero che l'Eurojust non ha fornito spiegazioni esaurienti riguardo al legame eventualmente sussistente tra le singole funzioni di cui trattasi e i corrispondenti requisiti linguistici. A tale riguardo, essa si è limitata a menzionare motivi «impliciti», derivanti dalla descrizione delle funzioni proposte, che consisterebbero, segnatamente, nella necessità di dover intrattenere costanti rapporti con persone o organismi esterni, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, e nella necessità di disporre rapidamente degli strumenti di lavoro adeguati. Ciò premesso, va ricordato che agli organi dell'Unione dev'essere rico-

73 — Sentenza Lassalle/Parlamento, citata supra alla nota nota 62.

nosciuta una certa autonomia nella determinazione della natura delle rispettive esigenze funzionali. Conseguentemente, soltanto una manifesta inadeguatezza dei requisiti richiesti sarebbe tale da pregiudicare la legittimità degli atti impugnati. Nella specie, si deve necessariamente rilevare che il Regno di Spagna non ha dedotto alcun elemento concreto idoneo a mettere in dubbio la pertinenza delle conoscenze linguistiche richieste per svolgere le funzioni proposte.

67. Ancorché, nella specie, la giustificazione della lingua veicolare interna non sia sufficiente a stabilire la fondatezza dei requisiti richiesti, una giustificazione fondata sulla natura delle funzioni non può essere respinta. Non essendo stata dimostrata l'illegittimità dei requisiti linguistici richiesti dall'Eurojust nei bandi di concorso de quibus, ritengo che i motivi dedotti sotto tale profilo contro gli atti impugnati debbano essere respinti.

3. La legittimità dei requisiti di selezione

68. Richiedere che una parte dei documenti necessari alla presentazione delle candidature sia inviata in inglese rappresenta una violazione della regola secondo la quale i privati hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni e agli organi dell'Unione in una delle lingue ufficiali di loro scelta. A tale regola l'Eurojust è soggetta per effetto dell'art. 2, del regolamento n. 1, applicabile

all'Eurojust in forza dell'art. 31 della decisione Eurojust⁷⁴.

69. Occorre quindi chiedersi se tale violazione possa essere giustificata. La situazione in cui si trovano i candidati che rispondono ad un bando di concorso emesso da un organo dell'Unione non è paragonabile a quella dei cittadini che si rivolgono alle istituzioni nell'ambito della partecipazione democratica alla vita dell'Unione. La loro domanda si colloca in un processo di selezione organizzato ed è direttamente connessa all'esercizio di determinate funzioni. Di conseguenza, tale requisito può risultare giustificato qualora, da un lato, sia direttamente collegato alle competenze necessarie per ricoprire i posti di cui trattasi e, dall'altro, non pregiudichi eccessivamente gli interessi giuridici dei soggetti eventualmente interessati.

70. Questo significa che tale requisito non può essere giustificato, ad ogni modo, da ragioni attinenti alle modalità di organizzazione e di gestione del procedimento di selezione. Una persona non può essere esclusa soltanto per ragioni sostanziali da un procedimento di assunzione; tale esclusione costituirebbe, infatti, una violazione del diritto fondamentale di accesso al lavoro delle persone interessate. Per contro, è del tutto possibile richiedere ad un candidato ad un posto presso un organo dell'Unione di dimostrare, nell'atto di candidatura, la

⁷⁴ — V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.

padronanza di talune delle competenze necessarie per occupare il posto de quo.

necessità della conoscenza della lingua inglese. Non si ravvisa peraltro alcun elemento dal quale emerga la necessità di comunicare e scrivere in inglese per ricoprire il posto in questione.

71. Ciò è quanto è certamente avvenuto nei bandi in cui una conoscenza eccellente, approfondita o soddisfacente della lingua inglese fa parte delle qualifiche richieste per occupare i posti offerti. In tale caso, può essere ravvisato un collegamento fra l'obbligo di redigere l'atto di candidatura in inglese e i requisiti professionali richiesti. Inoltre, ogni persona interessata è in grado di conoscere tali requisiti per effetto della pubblicazione dei bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Infine, i candidati mantengono il diritto di trasmettere il proprio atto di candidatura anche nella lingua di pubblicazione del bando stesso. Ne consegue che la violazione dei diritti linguistici delle persone interessate presenta una portata limitata e, in ogni caso, giustificata dalle funzioni dei posti di cui trattasi.

72. Rimane tuttavia un caso nel quale tali requisiti non sembrano essere stati rispettati. Il bando relativo al posto di bibliotecario/archivista prevede che i documenti relativi all'atto di candidatura debbano essere trasmessi in inglese. Esso non contiene tuttavia alcuna specificazione espressa per quanto riguarda le qualifiche linguistiche. Non risulta quindi dimostrato il collegamento fra la funzione proposta e il requisito di trasmettere l'atto in inglese. Senza dubbio, da un altro criterio di selezione indicato nel bando, secondo il quale è richiesta «una buona conoscenza delle fonti della documentazione giuridica principale (...) per il sistema del *Common law*», può intuirsi la

73. In mancanza di precisazioni riguardanti le conoscenze linguistiche richieste per il posto di cui trattasi, è impossibile sapere se il requisito in discussione sia giustificato. Pertanto, ritengo che il requisito relativo alla redazione in inglese dei documenti di candidatura inserita nel bando di concorso per il posto di bibliotecario/archivista sia illegittimo.

IV — Conseguenze derivanti dalla soluzione proposta

74. Il Regno di Spagna chiede alla Corte l'annullamento parziale degli atti impugnati. Alla luce di quanto precede, ritengo che tale domanda debba essere parzialmente accolta.

75. Tuttavia, nella giurisprudenza in materia di concorsi per il personale di ruolo e per gli agenti temporanei⁷⁵, la Corte si è sempre mostrata attenta a tener conto non soltanto

75 — V., segnatamente, sentenze 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia (Racc. pag. 2421, punto 33), e 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commission/Albani e a. (Racc. pag. I-3839, punti 13 e 14).

dell'interesse al rispetto della legalità e degli interessi dei candidati ingiustamente esclusi, bensì anche degli interessi dei candidati già selezionati nei cui confronti non può essere mossa alcuna contestazione, affermando, conseguentemente, che l'irregolarità di un concorso di assunzione non comporta automaticamente l'annullamento in toto dei risultati del concorso medesimo.

76. Mi sembra che questa sia la soluzione da accogliere nella specie. Nel caso in cui la Corte decidesse di condividere le presenti conclusioni, occorrerà precisare che l'annullamento parziale del bando di concorso riguardante il posto di bibliotecario/archivista non può far rimettere in discussione nomine già avvenute in forza del bando pubblicato.

V — Conclusione

77. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di affermare che:

«1) Il bando di concorso emanato dall'Eurojust per il posto di bibliotecario/archivista è annullato nella parte in cui esige che i documenti relativi al deposito delle candidature vengano redatti e trasmessi in lingua inglese.

2) Il ricorso è respinto per il resto».